



LA SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PER I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DI INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI

di FRANCESCO COZZI¹ e ALESSANDRO TRINCI².

SOMMARIO: 1. La riforma della legge l. 29 luglio 2010, n. 120 – 2. La natura del lavoro di pubblica utilità – 3. La “non opposizione” al lavoro di pubblica utilità – 4. Le modalità della sanzione – 5. La possibilità di modificare le modalità di svolgimento del lavoro – 6. L’immediata esecutività o meno della nuova sanzione sostitutiva. Rapporti tra esecutività immediata e giudicato. Schema applicativo – 7. La violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità – 8. La ricorribilità in Cassazione – 9. La successione di leggi nel tempo – 10. Prospettive

1. La legge di riforma del 29 luglio 2010, n. 120.

Il lavoro di pubblica utilità – che, a fronte delle recenti modifiche apportate al Codice della Strada dalla l. n. 120/2010, costituisce sanzione sostitutiva della pena dell’arresto e dell’ammenda per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. – non rappresenta certamente una novità nel sistema penale italiano.

Il lavoro di pubblica utilità, infatti, ben prima delle modifiche intervenute con l. n. 120/2010, già rilevava: 1) come pena principale irrogata (sempre in alternativa alle altre pene e su richiesta dell’imputato) dal giudice di pace, a norma degli artt. 54 ss. d.lgs. 274/2000; 2) come condotta riparatoria cui può (o deve, se si tratta di soggetto che ha già usufruito del beneficio) essere subordinata la sospensione condizionale della pena (in caso di non opposizione da parte dell’imputato), a norma dell’art. 165 c. 1 c.p.; 3) come sanzione amministrativa accessoria che il giudice può applicare, in aggiunta alle pene classiche, in caso di condanna per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, a norma dell’art. 224-*bis* C.d.S.; 4) come pena sostitutiva per i reati in tema di sostanze stupefacenti, in caso di integrazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e di commissione da parte di soggetti tossicodipendenti o assuntori di stupefacenti, a norma dell’art. 73 c. 5-*bis* d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (introdotto dal d.l. n. 272/2005); 5) come misura nella quale convertire le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato (artt. 102 ss. l. 689/1981); 6) come sanzione accessoria in caso di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654 o per uno dei reati previsti dalla l. 9 ottobre 1967, n. 962 (art. 1 l. 25 giugno 1993, n. 205).

Per individuare la concreta disciplina del lavoro di pubblica utilità di cui ai novellati artt. 186 e 187 C.d.S., la legge rinvia agli artt. 54 ss. d.lgs. 274/2000, che regolano l’istituto in commento quando opera come pena principale di competenza

1 Procuratore della Repubblica di Chiavari.

2 Giudice del Tribunale di Forlì

penale del giudice di pace. Tuttavia, il rinvio non è integrale, sussistendo sia deroghe espresse che incompatibilità implicite che è bene individuare con precisione.³

2. La natura del lavoro di pubblica utilità.

La sanzione del lavoro di pubblica utilità è vera e propria “pena”; e non solo perché così è considerata dal legislatore nell’ambito del rito penale affidato al giudice di pace³, ma soprattutto perché essa si risolve in una limitazione della libertà personale avente contenuto afflittivo.

Tutto ciò, nonostante l’applicazione della pena sostitutiva in commento presupponga la non opposizione dell’imputato. Il consenso del condannato, infatti, non implica che lo svolgimento di un’attività non retribuita – nel quale si sostanzia il lavoro di pubblica utilità – stia al di fuori dell’area della pena (e, in genere, della privazione della libertà personale), allo stesso modo in cui la misura alternativa dell’affidamento in prova non sta fuori dall’area del sistema penale solo perché applicata su istanza del condannato⁴.

3. La non opposizione del condannato

Sebbene la norma parli di “non opposizione”, l’ipotesi più frequente nella prassi è che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia richiesta dell’interessato, indotto dalla vantaggiosità del meccanismo premiale. Del resto, sarebbe illogico che il giudice esercitasse il potere discrezionale di applicazione

3 L’ art. 54 d.lgs. 274/2000 dispone, infatti, che “Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato”. L’art. 33 c. 2 d.lgs. cit. specifica poi il contenuto della sentenza che commina tale pena: “Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale”. Va, infine, ricordato che ai sensi dell’art. 58 d.lgs. cit., il lavoro di pubblica utilità deve considerarsi, “per ogni effetto giuridico”, come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria: e tra gli effetti giuridici evocati dalla norma deve annoverarsi anche quello relativo al computo della prescrizione.

4 Per taluni autori la non incidenza sulla libertà personale si evincerebbe da due pronunce della Corte costituzionale. Nella prima, i Giudici delle leggi si occuparono, fra l’altro, della simile misura del lavoro sostitutivo della pena pecuniaria (cfr. Corte cost., sent., 16 novembre 1979, n. 131, in *Riv. pen.*, 1980, p. 109, con la quale la Corte dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 136 c.p., che prevedeva la conversione in pena detentiva della pena pecuniaria insoluta). In quell’occasione, i giudici di palazzo della Consulta, nel suggerire al legislatore l’adozione di misure di conversione diverse dalla pena detentiva e non limitative della libertà personale del condannato, si riferirono proprio al lavoro libero presso enti pubblici. Nella seconda (cfr. Corte cost., sent., 9 febbraio 2001, n. 30, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1731), la Corte, ritenendo non comparabili la libertà controllata e il lavoro sostitutivo, ribadì la disomogeneità tra il lavoro sostitutivo e le misure incidenti sulla libertà personale, anche se escluse da tale giudizio il lavoro di pubblica utilità quale pena principale. V. POTETTI, *L’attività non retribuita a favore della collettività nell’ambito dell’art. 165 c.p. (mod. con l. n. 145 del 2004)*, in *Cass. pen.*, 2006, pp. 995 ss.

La questione della natura dell’attività non retribuita in relazione ai suoi effetti sulla libertà personale non ha solo contenuto teorico, perché dalla soluzione che si adotta discende l’applicabilità o meno degli artt. 13 e 111 c. 7 Cost.

della sanzione sostitutiva in commento senza aver ottenuto prima il consenso da parte dell'interessato, se non altro per valutare le motivazioni e le concrete possibilità dell'interessato di svolgere positivamente il programma di lavoro proposto, implicando comunque tale pena sostitutiva la fattiva collaborazione dell'interessato.

Non sembra tuttavia sufficiente una richiesta generica, che rimetta cioè al giudice la relativa scelta determinativa; anzi, in caso di richiesta specifica, avente ad oggetto un particolare "tipo" di lavoro, il giudice ne è in qualche modo vincolato.

La peculiare disciplina relativa alla richiesta di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità nel processo penale davanti al giudice di pace è strutturalmente incompatibile con quella in esame.

Nella disciplina del giudice di pace, infatti, la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità non è formalizzata in via preventiva, ma segue necessariamente la sentenza di condanna – qualora il giudice si sia espresso nel senso della possibilità di procedere all'applicazione del lavoro di pubblica utilità e ne abbia anche individuato specificamente "il tipo e la durata" – con la conseguenza che la richiesta dell'imputato non può che avere un oggetto rigorosamente predeterminato (cfr. art. 33 d.lgs. 274 del 2000).

Nel nostro caso, invece, poiché il legislatore ha ritenuto sufficiente una mera inerzia dell'imputato, configurando l'opposizione come una condizione ostativa alla sostituzione, a nostro avviso non vi sono motivi per dare interpretazioni restrittive: deve, quindi, ritenersi ammissibile anche una richiesta indeterminata nell'oggetto, che rimetta cioè al giudice l'individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità.

Una richiesta di tal genere potrebbe però continuare a presentare il rischio di essere rigettata, ove il giudice ritenesse di non poterla accogliere proprio per la genericità e per la conseguente impossibilità di individuare un lavoro di pubblica utilità concretamente applicabile al caso di specie.

Per converso, laddove l'interessato abbia articolato una richiesta avente ad oggetto un determinato "tipo" di lavoro di pubblica utilità, deve ritenersi che il giudice non possa che accedere al tipo di lavoro di pubblica utilità richiesto, non essendo compatibile con il tipo di sanzione (che presuppone la collaborazione del soggetto sottopostovi) la scelta di modalità diverse da quelle rappresentate nella richiesta (il giudice, in questa prospettiva, è libero solo nella determinazione della "durata" del lavoro, commisurato *per relationem* alla durata della sanzione detentiva potenzialmente irrogabile).

Se il giudice ritiene impraticabile il tipo di lavoro proposto deve necessariamente rigettare la richiesta (salvo che l'interessato, in subordine, abbia rimesso al giudice la scelta del lavoro di pubblica utilità ritenuto più opportuno).

La sostituzione con la pena del lavoro di pubblica utilità non costituisce un diritto dell'imputato, essendo rimessa la relativa applicazione all'apprezzamento discrezionale del giudice (significativo l'utilizzo del termine "può") da esercitarsi avendo riguardo principalmente al parametro costituzionale espresso dall'art. 27 (idoneità della misura rieducare il condannato) e ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con apprezzamento, se congruamente motivato, non censurabile in sede di legittimità.

Ne consegue che nella valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta incidono certamente valutazioni relative all'idoneità del lavoro di pubblica utilità a favorire l'emenda del condannato, sicché il giudice può certamente rigettare la richiesta ogni volta in cui ritenga che l'accoglimento di essa non condurrebbe al raggiungimento dello scopo.

La scelta di non subordinare l'applicazione della sanzione sostitutiva ad una espressa richiesta dell'imputato si spiega con la volontà di applicare l'istituto anche nell'ambito di quei procedimenti speciali che si svolgono in assenza di contraddittorio, quali il decreto penale di condanna, non a caso espressamente richiamato nella nuova disposizione⁵. Infatti, come osservato in sede di commento al novellato art. 165 c.p.⁶, collegando la prestazione di pubblica utilità ad una richiesta del condannato, la richiesta stessa sarebbe potuta mancare, soprattutto in caso di disinformazione o non adeguata assistenza legale dell'imputato. Quindi, si sarebbe potuta verificare una situazione in cui il giudice non avrebbe potuto applicare la sanzione sostitutiva in commento, nemmeno ritenendo il condannato meritevole della sostituzione stessa.

Si pone poi la questione del come e del quando il condannato debba manifestare la sua eventuale non opposizione, dato che il legislatore non ha previsto, in positivo, un'accettazione.

La questione nasce da una precisa scelta del legislatore, già effettuata in sede di riforma della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p., così come novellato dalla l. 11 giugno 2004, n. 145), assai diversa da quella sottesa al comma 1 dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 (e ribadita dall'art. 73 c. 5 *bis* d.p.r. 309/1990), ove invece si prevede che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.

La suddetta scelta appare senz'altro condivisibile, anche se, sul piano pratico, pone il problema di come intendere e collocare (non più la richiesta, ma) la mancata opposizione.

A differenza di quanto previsto in tema di stupefacenti, dove il tenore letterale dell'art. 73 c. 5 *bis* d.p.r. 309/1990 ("il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato [...] può applicare [...]") depone chiaramente nel senso che la "sostituzione" può avvenire solo contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento (con la conseguenza che la richiesta dell'imputato deve essere formulata in via preventiva, per l'ipotesi in cui il giudice ritenga di doverlo

⁵ La circostanza impone una precisazione, essendo chiaro che il decreto penale di condanna potrà essere utilizzato solo se il giudice abbia già concesso la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria dell'ammenda, a norma dell'art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, il lavoro di pubblica utilità si configura come una sorta di pena sostitutiva di secondo grado e poiché l'art. 57 c. 2 l. cit. dispone che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", si deve concludere che l'eventuale revoca della sostituzione in lavoro di pubblica utilità comporterà la messa in esecuzione della pena pecuniaria riportata nel decreto penale.

⁶ POTETTI, *L'attività non retribuita*, p. 997.

condannare o di accedere alla richiesta di applicazione pena), la norma in commento adotta una formulazione ambigua (“la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità”).

Nulla impedisce che prima della chiusura del dibattimento venga acquisita l'idoneità e la disponibilità del condannato a prestare un lavoro a favore della collettività in sostituzione dell'eventuale pena da irrogare, senza ricorrere, in particolare, alla dispendiosa soluzione di riservare l'espressione della volontà oppositiva al giudizio di impugnazione. Con l'avvertenza che la decisione in ordine all'applicazione della pena sostitutiva deve essere contestuale alla decisione di merito e non successiva. Dal punto di vista letterale, l'uso del termine “imputato” nel testo della norma in esame, anziché “condannato” – anche se a stretto rigore la qualità di imputato cessa con il giudicato (art. 60 c. 2 c.p.p.) – sembra deporre nel senso che l'eventuale opposizione debba intervenire prima della pronuncia della sentenza.

Si può trattare di una conclusione subordinata della difesa (come tante altre), senza che ciò equivalga ad un riconoscimento intempestivo della condanna⁷.

Il problema della individuazione della fase in cui collocare la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità si pone in modo particolare per il decreto penale di condanna (procedimento speciale di elezione per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). In taluni tribunali si è adottata una soluzione pratica (spesso frutto di una prassi comune concordata con gli avvocati) che prevede l'attesa, da parte delle Procure, di un determinato lasso temporale dal fatto-reato prima di inoltrare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in modo da consentire agli interessati di formulare un'istanza ex artt. 444 ss. c.p.p., ovvero di sollecitare il PM a richiedere in decreto penale di condanna con la sanzione sostitutiva e si è invitata la Polizia giudiziaria ad avvertire l'indagato in sede di identificazione e di redazione di verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore della facoltà di chiedere la sanzione di cui parliamo.

Se è già stata avanzata la richiesta di decreto penale con sanzione pecuniaria, ma il provvedimento non è stato ancora emesso, in esito alla richiesta dell'imputato di essere sottoposto a lavoro di p.u. il fascicolo viene rimandato al PM per l'eventuale modifica della richiesta (o per concordare un'applicazione di pena). Se tale richiesta, però, non dovesse esserci e il decreto penale fosse emesso in modo ordinario, la sostituzione sarà possibile solo in fase di opposizione al decreto penale (ad esempio,

⁷ Sempre in tema di stupefacenti, la Suprema Corte ha ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità debba essere formulata in via preventiva, ossia prima della decisione del giudice, e può essere formulata anche in via subordinata, ossia per l'ipotesi in cui il giudice ritenga di non accogliere la richiesta in via principale (di assoluzione, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ecc.), escludendo quindi l'applicabilità della disciplina della sentenza “a formazione progressiva”, tipica del procedimento penale davanti al giudice di pace. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 34620, in *Guida al diritto*, n. 47/2008, p. 85 e in *Cass. pen.*, 2009, p. 324.

chiedendo il patteggiamento; in tal caso, ovviamente, la riduzione per il rito sarà al massimo di un terzo e non più della metà).

4. Le modalità della sanzione

Ai fini della concreta applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva della pena dell'arresto e dell'ammenda per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della strada è necessario che il provvedimento di condanna (sentenza ovvero decreto penale) o di applicazione della pena su richiesta delle parti si basi su un programma – vale a dire, un progetto concordato tra l'imputato e la amministrazione pubblica, l'ente o l'associazione presso cui va svolto il lavoro di pubblica utilità – in cui siano chiaramente indicati il tipo di attività e il soggetto (amministrazione, ente o associazione) a favore del quale l'attività medesima verrà svolta.

Le modalità concrete di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, emanato, ai sensi dell'art. 54 c. 6 d.lgs. 274/2000, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Il decreto è stato adottato il 26 marzo 2001 e contiene la normativa di dettaglio, di notevole importanza nella gestione concreta del nuovo istituto.

L'art. 2 delega un'importante parte della normativa di dettaglio ad una nuova fonte: la **convenzione**. Si prevede, infatti, che l'attività non retribuita sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia (o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale), nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1 c. 1 (cioè quelli legittimati dalla legge).

Sono quindi le convenzioni gli atti che indicano specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e che individuano (quindi, con una ulteriore sub-delega di dettaglio) i soggetti incaricati (presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati) di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

La sostituzione della pena potrà essere disposta dal giudice solo previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte dell'ente convenzionato ad ammettere il condannato allo svolgimento del lavoro. Inoltre, allo scopo di garantire l'esercizio del controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte degli organi a ciò preposti, è necessario che la dichiarazione di disponibilità dell'ente contenga anche l'indicazione del giorno di inizio dell'attività lavorativa o, quantomeno, dell'arco temporale entro il quale il lavoro dovrà essere iniziato.

Il provvedimento del giudice presuppone una richiesta (del PM o dell'imputato) accompagnata da un atto di impegno dell'imputato accettato da un terzo beneficiario della prestazione lavorativa.

L'atto deve indicare :

a) Tipo di attività

Deve trattarsi di:

prestazioni di lavoro non retribuite per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturale, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche.

prestazioni di lavoro non retribuite in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali

prestazioni di lavoro non retribuite nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini ville e parchi

prestazioni di lavoro di pubblica utilità non retribuite pertinenti la specifica professionalità del condannato^b (v. art.1 d.m. cit.).

b) Soggetti beneficiari della prestazione

La prestazione deve essere svolta nell'ambito e a favore delle strutture esistenti presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato che operano in particolare nei confronti di malati, portatori di handicap, anziani, minori ex detenuti o extracomunitari o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, e in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale

c) Programma o piano della attività

Il programma dovrà indicare il luogo o la sede di svolgimento della attività (ovvero i siti del territorio ove deve svolgersi), il contenuto della attività e i giorni e gli orari in cui essa deve iniziare e svolgersi tenendo conto che due ore al giorno corrispondono a un giorno di lavoro di pubblica utilità (art. 54 comma 5 D.Lgs. n. 274/2000) e che la prestazione non può superare le sei ore settimanali salvo richiesta del condannato e comunque non superare le otto ore giornaliere (comma 3 e 4 disp. cit.) ed ancora che essa non può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Nel programma vanno indicati:

i soggetti, persone fisiche, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire le relative istruzioni;

le modalità di copertura assicurativa per infortunio o malattia professionale del prestatore di opera e per la responsabilità civile verso terzi (anche mediante polizza collettiva).

il soggetto incaricato di redigere la relazione finale sul lavoro svolto.

Il comma 3 dell'art. 2 del d.m. citato affida alle convenzioni l'individuazione delle modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive (i relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati).

L'art. 3 del decreto si rivolge al giudice, prescrivendogli di individuare con la sentenza di condanna il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, avvalendosi dell'elenco degli enti convenzionati i⁸.

Il successivo art. 4 del decreto si occupa del profilo infortunistico e sanitario, prevedendo che durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1 c. 1 dello stesso decreto assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2.

È altresì previsto che in nessun caso l'attività possa svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, e che i condannati siano ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività, è fatto carico al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 274/2000, di promuovere il procedimento esecutivo di cui all'art. 666 c.p.p. (art. 5 c. 1 d.m. cit.).

In tale evenienza, la via principale da percorrere sembra quella di proporre, sempre con la non opposizione del condannato, un lavoro sostitutivo presso un altro ente convenzionato. Se la soluzione non fosse praticabile (perché non vi sono altri enti convenzionati, perché il condannato non aderisce alla sostituzione, ecc.), non sembra esservi altra possibilità che l'applicazione della pena principale comminata, ovviamente scomputata la parte di pena già scontata in via sostitutiva.

L'art. 6 del decreto prevede che, terminata l'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni debbano redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

⁸ L'art. 7 del decreto prevede l'istituzione (entro un mese dalla emanazione del decreto stesso), presso ogni Cancelleria di Tribunale, di un elenco di tutti gli enti convenzionati che abbiano, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato possa svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco deve essere aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate. La Cancelleria del Tribunale deve trasmettere immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco, nonché dei relativi aggiornamenti.

Sulla base di questa relazione potrà eventualmente essere promosso il procedimento esecutivo diretto alla revoca della pena sostitutiva.

La normativa, a differenza di quanto previsto per la violazione degli obblighi nulla dice sull'iniziativa dell'incidente di esecuzione, limitandosi a statuire che in caso di svolgimento positivo del lavoro "il giudice fissa una nuova udienza". La lettera della norma sembra da interpretare nel senso di una competenza ufficiosa del giudice. Se così è, si deve ritenere che la relazione sullo svolgimento del lavoro da parte del condannato debba essere inviata al giudice, in modo che questi possa fissare l'udienza camerale per accertare l'intervenuta estinzione del reato (e adottare i connessi provvedimenti), anche se vi è inerzia delle parti. Tuttavia nulla osta ad una iniziativa delle parti (Pubblico Ministero avvisato dagli organi di vigilanza o difensore avvisato dal proprio assistito), secondo quanto previsto in generale per il procedimento di esecuzione (cfr. 666 c. 1 c.p.p.). L'espressa previsione di una iniziativa del giudice sembra dovuta non tanto alla volontà di escludere richieste di parte, quanto alla preoccupazione che una inerzia delle stesse possa bloccare il procedimento che era destinato alla estinzione del reato.

5. La possibilità di modificare le modalità di svolgimento del lavoro

Le **modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità** sono stabilite nella sentenza emessa dal giudice della cognizione. A differenza di quanto è previsto, in generale, per le pene sostitutive (art. 64 l. 689/1981) e, in particolare, per il giudice di pace (art. 44 d.lgs. 274/2000) e per la sospensione condizionale della pena (art. 18-bis disp. coord. c.p.), la norma in commento non prevede **possibilità di modifiche**. Si potrebbe ritenere, però, ad imitazione di quanto previsto dalle norme citate, che le modalità fissate in sentenza possano essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice dell'esecuzione della sanzione (giudice che procede o in caso di giudicato giudice dell'esecuzione), osservando le disposizioni dell'art. 666 c.p.p.

Quindi se nel corso dell'esecuzione si verificano nuove situazioni che richiedono un adeguamento delle disposizioni (già impartite dal giudice) per assicurare le finalità di recupero e di risocializzazione (ad esempio, ad una diversa attività di lavoro o di studio che esiga un mutamento dell'orario prescritto nella sentenza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), potranno essere impartite disposizioni modificative (per quante ore al giorno, ovvero presso quale istituzione il soggetto dovrà prestare la sua attività lavorativa). Le modifiche non sembrano destinate ad operare esclusivamente per fatti sopravvenuti, bensì possono portare ad un riesame del precedente provvedimento in relazione a contenuti che si rivelino *ab origine* (e non solo per cause sopravvenute) inadeguati (ad esempio, perché troppo generici) od errati.

L'art. 44 cit. è disposizione assai utile, che consentirà anche di rimediare ad eventuali (e probabili, dato il carico e la velocità di lavoro dell'udienza) lacune del provvedimento emesso con il dispositivo della sentenza.

La norma prevede, inoltre, che la richiesta di modifica non sospende l'esecuzione della prestazione lavorativa, anche se, in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio, revocabile nelle fasi successive del procedimento; procedimento che quindi deve essere comunque avviato (lo schema è quindi diverso dal procedimento de plano di cui agli artt. 676 c. 1 e 667 c.4 c.p.p.), e nel corso del quale il giudice dell'esecuzione potrà utilizzare l'ampio potere istruttorio (esercitabile anche d'ufficio) di cui al combinato disposto degli artt. 666 c. 5 c.p.p. e 185 disp. att. c.p.p.

6. Esecutività immediata della sanzione sostitutiva e giudicato. Effetti della decisione sul procedimento

Si discute se la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità, disposta con decreto penale di condanna o con sentenza, debba considerarsi o meno immediatamente esecutiva.

Vari gli argomenti a sostegno delle due tesi.

Nel senso dell'immediata esecutività deporrebbe, innanzitutto, la finalità deflattiva dell'istituto, conseguita attraverso le conseguenze premiali in caso di positivo svolgimento e, in secondo luogo, il fatto che l'applicazione della sanzione consegue alla disponibilità manifestata dall'imputato.

La decisione del giudice che sostituisce la pena nel l. di p. u., poi, è immediatamente esecutiva tutte le volte in cui l'imputato, oltre a manifestare la propria disponibilità a svolgerla, aderisca o presenti egli stesso un programma concordato con un ente o una associazione da svolgersi entro un termine certo.

Altro argomento poggia sulla formulazione letterale del comma 9-bis, laddove prevede che "la decisione è ricorribile in cassazione", precisando però che "il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione non disponga diversamente".

Viene in rilievo, poi, la previsione secondo cui il giudice, nell'applicare la sostituzione, debba altresì incaricare l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che l'Ufficio, periodicamente, riferisca al giudice.

Ma soprattutto depone nel senso dell'esecutività immediata l'attribuzione del potere di revocare la pena sostitutiva, in caso di violazione degli obblighi, non soltanto al giudice dell'esecuzione, ma anche, in alternativa a questo, "al giudice che procede"⁹.

⁹ In questo senso vedi GIP Trib. Chiavari 6/7/2011, che dichiara estinto il reato. "Tale soluzione" afferma il GIP "è conforme alle intenzioni del legislatore, il quale nel prevedere l'estinzione del reato ha voluto introdurre un meccanismo non dissimile (anche se inerente una pena diversa) a quello di cui all'art. 162 bis c.p., compatibile con i meccanismi premiali previsti che si sovrappongono all'applicazione delle sanzioni amministrative, spesso in corso in pendenza del processo penale; ..., ad esempio, che la riduzione della durata della sospensione della patente, in caso di impugnazione della sentenza e contestuale differimento dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, interverrebbe normalmente dopo la sospensione già disposta dalla Prefettura e non verrebbe in concreto usufruita;

È evidente, infatti, che il giudice che procede in tanto può essere investito di questioni attinenti alla violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in quanto lo svolgimento abbia luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza. Non potrebbe disapplicarsi questa parte la norma ritenendo che il riferimento al giudice che procede fosse solo frutto di una svista.

È chiaro che ragionando in termini di immediata esecutività aumenta l'interesse a fruire della sostituzione della pena, dato che la decisione, con i connessi effetti estintivi, diventa immediatamente efficace e non subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, come nel caso del giudice di pace.

La tesi opposta parte dal presupposto che quella prospettata è una interpretazione che confligge con la natura di sanzione penale del lavoro di pubblica utilità e quindi con la sua eseguibilità solo dopo il passaggio in giudicato, secondo un principio generale (v. art. 650 c.p.p.; ma vedi anche art. 27 Cost.) la cui deroga avrebbe dovuto essere affermata in modo esplicito dalla Legge. Prima di tale momento non vi sarebbe spazio per l'esecuzione della pena, ma solo, laddove l'ordinamento lo preveda, per l'applicazione di misure cautelari di tipo personale. Del resto, ciò corrisponderebbe alla disciplina prevista in generale dal d.lgs. 274/2000 e in particolare con l'art. 44, secondo cui "le modalità di esecuzione [...] del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale".

Anche gli argomenti letterali sopra riportati non risulterebbero insuperabili. In particolare, l'inciso "la decisione è ricorribile in cassazione" (con la precisazione che "il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione non disponga diversamente") sembrerebbe più correttamente riferibile alla decisione con la quale il giudice, a seguito della verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dichiara estinto il reato, revoca la confisca e dimezza il termine di sospensione

... per contro che il testo della norma è esplicito nella parte in cui attribuisce anche al giudice che procede la decisione sul ripristino della pena in via alternativa rispetto al giudice dell'esecuzione, con ciò presupponendosi un'esecutività immediata della sentenza ;

... che ugualmente depone a favore di quanto sopra affermato la circostanza che le norme relative al procedimento di esecuzione vengono richiamate solo parzialmente e ciò sarebbe stato del tutto superfluo, ove la pena non potesse eseguirsi immediatamente, poiché in tal caso sarebbe bastato il richiamo integrale all'art. 666 c.p.p., che disciplina anche le impugnazioni. Vedi anche Trib Rovereto (GE Dies) del 29.9.2011.

Ciò che invece è possibile, perché non contrasta né col diritto di difesa né con la presunzione di innocenza, è che il condannato in primo grado presti il proprio consenso ad iniziare sin da subito l'esecuzione del lavoro di p.u. in modo da rispondere al proprio interesse ad ottenere prima possibile gli effetti premiali connessi al positivo svolgimento del lavoro di p.u. Si tratta cioè di una semplice possibilità in più, non di un obbligo. Ciò comporta che spetta al condannato decidere, in assoluta libertà e senza che questa scelta possa comportare per lui un qualsiasi pregiudizio processuale, se dare immediata attuazione al lavoro di p.u. oppure se esperire prima tutti i possibili gradi di giudizio. In quest'ultimo caso, una volta passata in giudicato la condanna, l'esecuzione forzata non può che avvenire nelle forme ordinarie ossia attraverso l'ordine di esecuzione del PM emesso a norma dell'art. 43, comma 2 d.lv n. 274 del 2000, non potendosi provvedere il giudice al quale nessuna norma espressa attribuisce il relativo potere".

della patente. Così interpretato, l'inciso risulterebbe essere espressione di una regola vigente per tutti gli incidenti di esecuzione (v. art. 666 c. 6 e 7 c.p.p.). D'altro canto, riferire il nuovo mezzo di impugnazione al decreto penale o alla sentenza che applica la sanzione sostitutiva comporterebbe l'irragionevole conseguenza di ritenere non più appellabili le sentenze di condanna emesse all'esito di un giudizio a cognizione piena che abbiano sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità e non più opponibili i decreti penali di condanna che abbiano operato analoga sostituzione. Inoltre, il riferimento al ricorso in Cassazione risulterebbe addirittura pleonastico per le sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti¹⁰.

In verità la collocazione topografica dell'inciso sulla ricorribilità in Cassazione pare proprio una svista, in quanto tale inciso avrebbe dovuto essere riferito all'ordinanza con la quale il giudice revoca il lavoro di pubblica utilità, come previsto in materia di stupefacenti (art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309/1990).

D'altronde, l'argomento basato sulla attribuzione del potere di revoca anche al giudice che procede costituisce un ostacolo non superabile a favore della possibilità di esecuzione immediata.

10 Vedi GUP Trib. Genova 14.4.2011, il quale, nel solco della teoria della eseguibilità dopo la irrevocabilità della decisione, afferma: "la nebulosità, sul punto, della nuova norma non consente di presumere che il legislatore abbia previsto l'immediata esecutività della sentenza laddove ratifichi l'accordo delle parti riguardo alla richiesta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità: non pare sufficiente a supportare tale tesi, per vero, l'inciso secondo cui, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a disporre la revoca della pena sostitutiva possano essere alternativamente "il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione"; l'accento alla potenziale competenza del giudice "che procede", difatti, non è per nulla univoco nel giustificare una possibile esecutività della sentenza in esame, ben potendo trovare una spiegazione - in un'ottica sistematica - nel rilievo che, a seguito di eventuali ulteriori condanne o di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, il giudice dell'esecuzione, determinato a norma dell'art. 665 c.p.p., può essere diverso da quello che abbia provveduto all'applicazione della sanzione sostitutiva da revocare: sicché la competenza alternativa starebbe solo a significare che il ripristino dell'originaria sanzione detentiva e pecuniaria può essere pronunciato, a prescindere da ogni specifica competenza quale giudice dell'esecuzione, anche dal giudice "che procede" - rectius, "che ha proceduto" - all'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Una conferma della fondatezza di tale impostazione si ricava dal rilievo che anche il "giudice che procede" dovrebbe, in ogni caso, pronunciarsi nelle forme dell'incidente di esecuzione previste dall'art. 666 c.p.p.: ciò che non avrebbe senso, se la concreta espiazione del lavoro di pubblica utilità potesse precedere l'irrevocabilità del provvedimento giudiziario che l'ha disposto. Né vale addurre che, per tale via, l'imputato si troverebbe esposto all'iscrizione del decreto o della sentenza sul certificato del casellario giudiziale, laddove lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità comporta la dichiarazione di estinzione del reato sottratta a quella iscrizione; non va tralasciato, difatti, che il beneficio in esame può essere concesso soltanto una volta: sicché l'annotazione sul certificato del casellario giudiziale dell'intero procedimento in cui si è articolata la risposta giudiziaria dello Stato - nel caso che ne occupa costituito dalla sentenza di applicazione della pena, dall'eventuale svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità e dalla conseguente dichiarazione di estinzione del reato, con i connessi provvedimenti in punto di sospensione della patente di guida e confisca del veicolo - rappresenta la "traccia" giudiziaria dell'accaduto, indispensabile ad evitare che il medesimo imputato possa riottenere il beneficio, in frode alla legge, nel caso in cui commetta una nuova, analoga violazione di legge".

In definitiva, l'inconveniente di un sistema binario esecuzione immediata/impugnazione è solo apparente e superato dalla assoluta prevalenza dei vantaggi derivanti dalla immediata eseguibilità della sanzione.

Il doppio binario esecuzione/impugnazione da ultimo segnalato può infatti essere e viene comunque normalmente eliminato facendo ricorso al meccanismo dell'art. 129 c.p. Infatti, qualora intervenga la decisione di l'estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro, l'eventuale impugnazione proposta dovrà essere immediatamente definita con la declaratoria di estinzione.

Insomma, in mancanza di una espressa deroga al principio della esecuzione solo dopo il giudicato, può solo riconoscersi che il condannato possa eseguire, subito dopo la decisione del giudice di merito che procede, la sanzione sostitutiva, in quanto lui stesso ha richiesto di poterla eseguire immediatamente o non si è opposto alla decisione.

L'imputato avrà comunque anche in questo caso a disposizione i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere una modifica della pronuncia subita.

In caso di annullamento della condanna intervenuto a pena (sostitutiva) espiata in tutto o in parte, non sembra si pongano i connessi problemi di reintegrazione dei valori (tempo, denaro, libertà, energie, ecc.) perduti in quanto tale effetto è stato determinato dalla volontà concorrente dell'imputato/condannato.

Va segnalato che nell'ambito della tesi dell'immediata esecutività, una ulteriore soluzione prospettata è quella di concepire il lavoro di pubblica utilità come una sorta di "probation", sulla falsariga di quanto già previsto per il processo minorile (v. artt. 28 e 29 d.p.r. 448/1988), applicata con un sistema "bifasico" simile a quello previsto per il processo penale di competenza del giudice di pace (v. art. 33 d.lgs. 274/2000).

Depongono in tal senso il mancato riferimento alle formalità dell'art. 666 c.p.p. e all'iniziativa del Pubblico Ministero, previsti invece per l'udienza camerale finalizzata all'accertamento della violazione degli obblighi. Infatti, la previsione di una competenza ufficiosa del giudice ("in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza [...]") sembra deporre nel senso di un sistema "a formazione progressiva": nella prima fase viene accertata la responsabilità dell'imputato e applicata la pena poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità; nella seconda fase, che si apre con la fissazione dell'udienza a seguito della relazione sul positivo svolgimento del lavoro, il reato viene dichiarato estinto, con i connessi provvedimenti in tema di sanzioni accessorie. In tal caso, il termine di impugnazione dovrebbe decorrere dal momento in cui viene ripristinata la pena sostituita a seguito dell'esito negativo della "probation".

In ogni caso **la natura stessa della sanzione** – consistente in un attività riparatoria a favore della collettività – **è poco compatibile con un rinvio a data del tutto incerta della esecuzione.**

Il lavoro di pubblica utilità positivamente eseguito si pone nel procedimento come la dimostrazione della riparazione del danno o della eliminazione delle

conseguenze pericolose causate con la propria condotta che porta al risultato della estinzione del reato o nel corso del procedimento o dopo il giudicato.

Si tratta di un meccanismo diverso da quello previsto nel caso di sospensione condizionale della pena in cui la estinzione del reato è legata al decorso di un certo numero di anni in assenza di altro reato e da quello pur più simile, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, nel quale l'attività riparatoria porta all'estinzione del reato se compiuta prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace.

Considerato dunque che appare condivisibile la tesi del binomio eseguibilità immediata/impugnazione e' bene esaminare più in dettaglio cosa può verificarsi nel procedimento o nel processo in caso di sostituzione, a seconda del rito seguito per definire il procedimento.

SCHEMA APPLICATIVO DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PER REATI DELL'ART. 186 o 187 DEL CODICE DELLA STRADA

Nel caso di proceda con:

A) Decreto penale

- la polizia giudiziaria in sede di redazione di verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore ovvero il pubblico ministero che procede può avvisare la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di chiedere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso un ente o associazione convenzionati con il Tribunale locale e invitare la persona a manifestare la disponibilità o la non opposizione a svolgerlo;
- la persona sottoposta ad indagini presenta istanza al PM con cui chiede la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, con dichiarazione di disponibilità a svolgere il lavoro secondo programma concordato con struttura convenzionata o con associazione o enti con strutture ove la attività può essere svolta, programma che viene allegato alla istanza;
- il PM, in caso di valutazione positiva del programma concordato e proposto dall'imputato ovvero di iniziativa dello stesso PM nel caso di non opposizione dell'imputato, richiede il decreto penale con sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria in ore di lavoro di pubblica utilità (2 ore per ogni giorno di l. di p. u. corrispondente a un giorno di arresto o a 250 euro di ammenda);
- il GIP emette il decreto penale richiesto con sostituzione della pena in lavoro di p.u. secondo il programma concordato (con calendario di svolgimento), dispone a sospensione della patente e, quando prevista, la confisca (in caso di appartenenza del veicolo al conducente).
- A questo punto possono verificarsi due ipotesi: a) il decreto diventa esecutivo e la pena sostitutiva immediatamente eseguibile. In tal caso, al fine di evitare iscrizioni

e successive cancellazioni a distanza di breve tempo, la cancelleria del giudice non trasmette immediatamente al casellario e alla prefettura il provvedimento; b) il decreto non diventa esecutivo perché viene opposto ma diventa eseguibile per la parte riguardante la sanzione del lavoro di pubblica utilità in quanto non vi è opposizione ed anzi vi è richiesta dell'imputato di eseguire immediatamente la pena secondo il programma concordato con l'ente o l'associazione, al fine di conseguire la estinzione del reato e gli altri benefici previsti, quale la immediata riducibilità della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.

- Successivamente: a) se il lavoro viene svolto positivamente prima della irrevocabilità della decisione sul merito (perché il decreto penale è stato opposto) dovrà essere fissata una nuova udienza su istanza della difesa, per la declaratoria di estinzione del reato e di dimezzamento della sospensione patente e revoca della confisca, e relativa decisione da parte del giudice che procede salvo sia stata rinunciata la opposizione (quindi: il Gip o il giudice dibattimentale a cui è stato trasmesso il procedimento). Il procedimento di merito nato dall'opposizione al decreto penale viene definito con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato dal giudice che procede (normalmente il giudice del dibattimento, in atti preliminari) ai sensi dell'art.129 c.p.p.; b) se il lavoro viene svolto positivamente dopo la irrevocabilità della decisione (perché il decreto è divenuto esecutivo prima dell'inizio del suo svolgimento) vi saranno gli stessi incumbenti ma l'ordinanza di estinzione del reato dovrà essere pronunciata dal giudice della esecuzione (Gip che ha emesso il decreto); c) se il lavoro non viene svolto o vengono violate le prescrizioni in caso di opposizione del si svolgerà il processo, mentre qualora il decreto sia divenuto esecutivo il giudice della esecuzione revocherà la pena sostitutiva e ripristinerà la pena (in questo caso la pena pecuniaria anche sostitutiva della pena dell'arresto).

B) SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

- Istanza di sostituzione, presentata dall'imputato congiuntamente al PM o con il suo consenso/parere con opposizione al decreto penale o prima del decreto penale in fase di indagini o dopo il decreto di citazione a giudizio, con allegazione del programma concordato con l'ente o l'associazione convenzionati;
- Valutazione di congruità e correttezza del calcolo della pena da parte del GIP e applicazione della sanzione con sentenza;
- A questo punto in caso di: a) esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità prima della irrevocabilità della decisione (perché vi è stato ricorso in Cassazione contro la sentenza di applicazione della sanzione sostitutiva o sono in corso i termini per impugnare) dovrà essere fissata una nuova udienza per la declaratoria di estinzione del reato e di dimezzamento della sospensione patente e revoca della confisca in caso di positiva valutazione da parte del giudice che procede; b) a) esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità dopo la

irrevocabilità dovranno essere eseguiti gli stessi adempimenti di cui sopra da parte del giudice dell'esecuzione.

C) SENTENZA DI CONDANNA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI GIUDIZIO ORDINARIO

- Richiesta di condanna del PM o della difesa dell'imputato per l'eventualità che vi sia decisione di condanna; sentenza di condanna con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in giorni di lavoro di pubblica utilità (e conversione in 2 ore per giorno di l.di p.u.); possibile eseguibilità immediata e svolgimento della attività prima della irrevocabilità della decisione sul merito in base al programma di attività;
- Ordinanza del giudice che procede con eventuale fissazione su istanza delle parti di ulteriore udienza per la valutazione sullo svolgimento della sanzione nel caso di esecuzione immediata;
- A questo punto, in caso di: a) esecuzione della sanzione della sentenza che dispone il l. di p.u. e dispone la sospensione della patente e confisca nei casi in cui è obbligatoria, avvenuta prima della irrevocabilità (perché vi è impugnazione sul merito o non sono decorsi i termini per impugnare) dovrà essere fissata una nuova udienza su istanza della difesa per la declaratoria di estinzione del reato e di dimezzamento della sospensione patente e revoca della confisca in caso di positiva valutazione **da parte del giudice che procede**; b) esecuzione della sanzione dopo la irrevocabilità della sentenza che dispone il lavoro di p.u. (perché sono decorsi inutilmente i termini per impugnare la sentenza di merito) dovrà essere fissata una nuova udienza – su istanza della difesa o del PM – per la declaratoria di estinzione del reato e di dimezzamento della sospensione patente e revoca della confisca in caso di positiva valutazione **da parte del giudice dell'esecuzione**.
- Del tutto improbabile anche se possibile è il caso che il processo prosegua e intervenga assoluzione nel merito dopo esecuzione positiva del lavoro pubblica utilità e prima della udienza per la declaratoria di estinzione. In tale situazione l'imputato si troverà ad avere eseguito anticipatamente la sanzione sostitutiva su propria richiesta o con il proprio consenso al fine di ottenere i benefici previsti. Poiché la prestazione è stata eseguita su sua richiesta nulla potrà chiedere a titolo riparativo.

7. La violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le forme del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione", dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.

Impreciso è il riferimento al “ripristinato” della sospensione della patente e della confisca, dal momento che tali misure vengono disposte con la pronuncia che applica il lavoro di pubblica utilità e mutano solo con la pronuncia che accerta l'estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Pertanto dalla violazione degli obblighi non può nascere la necessità di ripristinare misure ancora in essere al momento dell'accertamento delle violazioni.

La disposizione ha un senso logico se si ritiene che le suddette misure (sospensione patente e confisca), pur venendo disposte con la sentenza di condanna al lavoro sostitutivo, rimangono condizionalmente sospese all'esito negativo dello stesso, cosicché l'accertamento delle violazioni e la revoca della pena sostitutiva, implicando l'avveramento della condizione sospensiva, comportano l'operatività della sospensione della patente e della confisca del veicolo¹¹.

La soluzione prospettata presenta anche il vantaggio pratico di evitare un duplice passaggio di proprietà in caso di confisca (prima disposta e poi) revocata del veicolo, che medio tempore dovrebbe essere custodito – con sopportazione dei costi derivanti dalla manutenzione e dagli eventuali danneggiamenti subiti dal mezzo – da parte delle Prefetture, le quali potrebbero spogliarsi di tali oneri solo vendendo il bene (di cui sono, sia pure temporalmente e condizionalmente, proprietarie), mantenendo a disposizione del condannato il denaro incassato¹².

Il Giudice nel valutare l'inadempimento (o inesatto adempimento, che dovrebbe equivalere all'inadempimento) dovrà assumere come parametro di giudizio le prescrizioni contenute nella convenzione stipulata con l'ente o l'associazione e gli ordini impartiti dal datore di lavoro, trattandosi di elementi che concorrono a determinare il contenuto del lavoro di pubblica utilità.

Nella sua valutazione il giudice gode di un potere molto ampio. Che non incontra limiti esterni (la legge non li prevede) nel sindacare sia la legittimità della prescrizione o degli ordini imposti al condannato, sia la concreta capacità del condannato di darvi esecuzione, sia infine la rilevanza del preteso inadempimento.

11 La soluzione suggerita nel testo implica, dal punto di vista operativo, che il termine di quindici giorni previsto dall'art. 224-ter c. 2 c.d.s. per la comunicazione, da parte del cancelliere, della copia autentica della sentenza o del decreto al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa del veicolo, decorra dalla decisione di revoca del lavoro di pubblica utilità. Se, poi, si ammette la ricorribilità in Cassazione di tale decisione, occorrerà attendere lo spirare invano del termine di impugnazione o l'esito della stessa.

In questa direzione sembra muoversi anche la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero degli interni del 12 agosto 2010 che, nell'interpretare la norma sopra citata, ha ritenuto che in tali casi non possano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 213 c. 2-quater c.d.s. che consentono l'alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente in caso di mancata assunzione della custodia da parte del proprietario, dell'obbligato in solido o dell'autore del reato (art. 36).

In caso di esito positivo del lavoro, sarà comunque necessario inviare al Prefetto la declaratoria di estinzione del reato, affinché venga revocato il sequestro amministrativo assunto come provvedimento prodromico ad una confisca ormai venuta meno.

12 Alcuni giudici di merito nell'ordinare l'esecutività del decreto penale non opposto, la limitano alla sanzione principale, mentre in ordine alla confisca ed al periodo di sospensione della patente rinviano all'esito dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Il ripristino delle pene sostituite sembrerebbe necessariamente essere per intero, senza alcuna detrazione in considerazione del periodo di lavoro di pubblica utilità già prestato, facendo il legislatore riferimento al “ripristino” della pena sostituita, propenderebbe per l'efficacia retroattiva del provvedimento del giudice.

La soluzione, però, non convince, in quanto contraria ad una regola generale in tema di sanzioni sostitutive (cfr. art. 66, l. 689/1981). Data la natura di pena del lavoro di pubblica utilità, appare quindi preferibile, in caso di revoca anche per comportamento incompatibile, che il periodo di tempo trascorso positivamente a svolgere il lavoro sia considerato come pena regolarmente eseguita e, quindi, venga computato nella pena complessiva da scontare (utilizzando il criterio di computo stabilito dall'art. 54 c. 5 d.lgs. 274 del 2000, in forza del quale “un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro”).

8. La ricorribilità in Cassazione

Sia nel caso di decisione estintiva sia nel caso di revoca della pena sostitutiva, e indipendentemente dalla immediata eseguibilità del lavoro di pubblica utilità, la decisione è ricorribile in Cassazione e il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel testo normativo la ricorribilità è riferita alla decisione di estinzione ma in realtà essa va collegata *anche* alla decisione di revoca della pena a sostitutiva con ripristino di quella originaria. Sia perché il provvedimento incide sulla libertà personale, sia perché è principio generale (vedi art. 666 c.p.p.) quello della ricorribilità in Cassazione delle decisioni (ordinanze) in materia di esecuzione, sia perché – come si è sopra osservato – vi è il precedente testuale pressoché identico dell'art.73 co 5 bis D.P.R. n. 309/90 che prevede espressamente la ricorribilità **contro la decisione del giudice che procede o dell'esecuzione con cui viene revocata la sanzione sostitutiva** in caso di violazione.

Non trova invece conforto nel testo e non pare pertanto condivisibile la tesi che riferisce l'esclusiva ricorribilità in Cassazione al provvedimento che ha deciso la pena sostitutiva. Tale tesi benché basata sulla *ratio* dell'istituto – introdotto con finalità anche deflative del sistema giudiziario e penitenziario, conseguibili attraverso una effettiva e immediata esecutività della pena – non trova conferma nel testo normativo ed introduce una anomalia sistemica precludendo in ogni caso un secondo grado di giudizio, senza che vi sia una esplicita previsione al riguardo.

Inoltre, come si è detto sopra, la finalità deflattiva viene comunque conseguita attraverso l'immediata eseguibilità della pena, la cui spontanea esecuzione viene incentivata dagli immediati benefici premiali.

9. La successione di leggi nel tempo

Venendo alla successione di leggi penali nel tempo, è evidente che la nuova possibilità di sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità potrà senz'altro

risultare decisiva, nel caso il giudice ritenesse di dovervi in concreto far ricorso, per far ritenere la nuova disciplina più favorevole riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) c.d.s., perché i limiti edittali delle pene di questo reato non sono stati modificati dalla novella.

Decisamente più problematica è l'impostazione del problema con riferimento ai reati di guida in stato di ubriachezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 186 c.d.s. e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 187 c.d.s., perché questi reati hanno subito, come si è visto, un aumento del limite edittale minimo per la pena dell'arresto. Pertanto, le due discipline in successione presentano entrambe effetti più o meno favorevoli, con due ulteriori complicazioni che rendono decisamente complesso il raffronto. La prima è che si tratta di effetti non omogenei e pertanto difficilmente paragonabili: ad un aumento della pena detentiva corrisponde la possibilità di una sostituzione con una pena dal contenuto afflittivo minore. La seconda è che i maggiori effetti favorevoli della nuova disciplina, legati all'estinzione del reato e alla revoca o riduzione delle sanzioni accessorie, non sono sicuri ma rimessi ad un evento futuro ed incerto, ossia il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che potrebbe anche non verificarsi.

La corretta impostazione del problema passa dalla doverosa presa d'atto che il raffronto deve essere eseguito non in via astratta ma in concreto, in stretta aderenza col caso da decidere¹³ e, pertanto, ponendo a confronto non tanto le discipline in successione del tempo quanto i risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice¹⁴. Così, è evidente che l'aumento del limite minimo di pena detentiva ben potrebbe risultare del tutto irrilevante se il giudice ritenesse di dover determinare, anche in applicazione della vecchia disciplina, la pena dell'arresto in misura pari o superiore ai 6 mesi. Correlativamente, la sostituzione col lavoro di pubblica utilità può essere presa in considerazione solo se il giudice ritenga di doverla concedere in applicazione della

¹³ Lasciano, quindi, perplessi alcuni passi della motivazione di Trib. Torino, sez. III, sent., 20 gennaio 2001, in www.penalecontemporaneo.it, secondo la quale *“in linea di principio, per determinare la disciplina più favorevole si dovrebbe seguire il criterio dell'entità della pena valutata in astratto [...]”.* Ciò implica necessariamente che, nell'individuare la legge più favorevole, sia pure in astratto, si devono comparare gli assetti sanzionatori dettati dalle normative succedutesi nel tempo nel loro complesso [...]. In questo senso sembra anche Trib. Milano, sez. I, 17 febbraio 2001, ivi, la quale, senza argomentare ulteriormente, si limita ad affermare che *“ai sensi dell'art. 2 c.p. la norma è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente in quanto più favorevole”*.

¹⁴ Cfr., tra le tante, Cass. pen., 2 ottobre 2010, n. 40915, rv. 226475. È interessante notare come rispetto all'ipotesi tipica del giudizio di cognizione, dove la comparazione fra le norme succedutesi nel tempo avviene alla luce di una conoscenza integrale degli atti e in vista dell'applicazione definitiva della norma individuata, nel procedimento incidentale, di tipo cautelare reale, la cognizione del giudice è limitata agli atti disponibili e assume necessariamente carattere prognostico. Si tratta, in definitiva, di stabilire quale norma il giudice riterrà più favorevole all'esito del dibattimento. È un principio affermato, in tema di appello avverso un sequestro di veicolo per guida in stato di ebbrezza, dal Tribunale di Forlì, con ordinanza 24 novembre 2010.

nuova disciplina, perché in caso contrario dovrebbe ritenersi ancora circostanza del tutto irrilevante¹⁵.

Ma come dovrà regolarsi il giudice nel caso in cui ritenga di determinare la pena in prossimità del limite edittale minimo e, nel contempo, di dover concedere la sostituzione prevista dalla nuova disciplina?

La circostanza che la precedente disciplina garantisce una pena detentiva certamente meno gravosa porta alla conclusione secondo la quale, in via di principio, sarà proprio questa la disciplina più favorevole in successione nel tempo che dovrà essere applicata a norma dell'art. 2 c. 4 c.p., a maggior ragione se il giudice dovesse ritenere applicabili ulteriori benefici, come la sostituzione in pena pecuniaria ovvero la sospensione condizionale della pena.

Non pare tuttavia che la soluzione indicata possa ritenersi obbligata, quasi fosse conseguente ad un criterio formale da applicare in via automatica, non potendosi escludere concreti casi in cui, invece, sia la nuova disciplina a dover essere ritenuta più favorevole, nonostante la maggior pena detentiva imposta. In particolare, questa eventualità sembra potersi ravvisare nel caso in cui sia la stessa difesa a formalizzare una richiesta espressa di sostituzione delle pene classiche col lavoro di pubblica utilità, al fine di conseguire gli effetti favorevoli conseguenti al suo positivo svolgimento. Invero, da un lato, la circostanza che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia, per espressa disposizione di legge, condizionata alla volontà dell'imputato (sia pure in via negativa) e, dall'altro, che la volontà del condannato sia configurata dalla legge come criterio privilegiato per stabilire quale sia la pena meno grave da eseguire tra le diverse pene irrogate per il medesimo fatto da più condanne (cfr. art. 669 c.p.p.), porta a ritenere che un'espressa richiesta difensiva di voler usufruire della sostituzione col lavoro di pubblica utilità sia in grado di determinare l'applicazione della nuova normativa, quale disciplina più favorevole in successione nel tempo. È, infatti, solo l'espressa volontà del diretto interessato che consente di ritenere che gli effetti favorevoli legati alla sostituzione – sia quelli relativi al minor contenuto afflittivo della pena, sia quelli ulteriori legati al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – siano comparativamente superiori rispetto all'effetto sfavorevole dell'applicazione di una pena detentiva più severa¹⁶.

Né per confutare questa conclusione può ritenersi dirimente il rilievo che gli effetti favorevoli legati all'estinzione del reato non sarebbero sicuri, perché

¹⁵ Questa evenienza può risultare imposta dalla ricorrenza dell'aggravante dell'incidente stradale provocato che, come si è visto, è configurata come causa ostativa della sostituzione, ma può derivare anche da una decisione discrezionale del giudice che ritenga non meritevole l'imputato del beneficio, trattandosi di una sostituzione discrezionale.

¹⁶ In concreto l'interessato potrà “decidere” che la nuova disciplina sia per lui più favorevole, in relazione ad una infinità di circostanze proprie del singolo caso da decidere, non suscettibili di valutazione da parte del giudice (ad es. l'importanza per l'imputato di ottenere l'estinzione del reato, il particolare valore del veicolo sequestrato, la necessità di ottenere la riduzione della sospensione della patente utilizzata per motivi di lavoro, ecc.). Sul piano tecnico, infatti, il giudice può valorizzare unicamente la circostanza che il lavoro di pubblica utilità ha un contenuto afflittivo minore delle pene sostituite e, in particolare, della pena detentiva.

presuppongono il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mentre gravi violazioni dei relativi obblighi potrebbero determinare la revoca della sostituzione, con esecuzione delle pene originariamente previste. Infatti, da un lato, si tratta di evenienze future che non possono essere date per scontate al momento dell'irrogazione della pena, che è l'unico momento rilevante ai fini del giudizio su quale sia la disciplina più favorevole, e dall'altro, a ben guardare, l'effetto indicato costituisce una reazione ad un ulteriore comportamento dell'interessato sfavorevolmente considerato dall'ordinamento¹⁷.

Ciò che però resta sicuramente vietato è combinare gli aspetti favorevoli delle due discipline, applicando, ad esempio, il minimo edittale di tre mesi di arresto, previsto dalla normativa precedente, con la sostituzione col lavoro di pubblica utilità, previsto dalla nuova¹⁸. Infatti, una volta individuata la legge ritenuta in concreto più favorevole, questa dovrà trovare applicazione nel suo complesso, non potendo il giudice procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della vecchia e della nuova legge, perché così finirebbe per creare una terza legge, che non è né l'abrogata né la nuova, in dispregio dell'art. 2 c. 4 c.p. e dell'art. 25 c. 2 Cost.¹⁹

10. Prospettive

Per ottenere un rilevante beneficio sul sistema penale giudiziario e penitenziario non è sufficiente la previsione della sanzione sostitutiva del lavoro di p.u. soltanto per limitate categorie di reati: occorrerebbe estendere la sanzione sostitutiva a un maggior numero di reati, partendo anzitutto dagli altri reati in tema di sicurezza stradale (artt. 116 e 189 cod. strad.) ed estendendolo a taluni reati micro relazionali e ai reati contro interessi privati o diffusi (ad esempio: diffamazione, danneggiamento, reati edilizi e ambientali se non connotati da particolare gravità, reati di pericolo contro la sicurezza individuale e collettiva, reati omissivi quali omissioni contributive, previdenziali, tributarie) e più in generale a tutte le tipologie di reati per le quali il procedimento può definirsi già oggi, se non vi è opposizione della parte offesa, con decreto penale.

¹⁷ Cfr. Ufficio GIP Trib. Rovereto, 2 dicembre 2010.

¹⁸ Così ha invece deciso Ufficio GIP Trib. Bologna, 7 marzo 2011, la quale, richiamando alle argomentazioni delle sezioni unite n. 11397/1995, ha ritenuto di dare applicazione agli istituti più favorevoli della vecchia e della nuova disciplina, avendo la l. 120/2010 operato su più fronti.

¹⁹ Si tratta di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Cfr. tra le tante Cass. pen., 4 giugno 2004, n. 36757, rv. 229687; e Cass. pen., 28 ottobre 2005, n. 47339, rv. 233176.

^a **SCHEDE DI COMPARAZIONE DELLE NORME SUL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

<i>Istituto</i>	<i>Finalità</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Autorità giudiziaria</i>	<i>Violazione degli obblighi</i>
Art. 165 c.p. (Codice penale)	<p>E' una prestazione cui può essere subordinata la sospensione della condizionale della pena.</p> <p>E' necessaria la non opposizione del condannato.</p> <p>Ha una durata non superiore alla durata della pena sospesa. Se la durata della pena sospesa è superiore a sei mesi, il lavoro non retribuito non può essere superiore a sei mesi (Cass., Sez. I, sentenza 16 giugno-11 agosto 2009, n. 32649).</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata (comunque non superiore alla durata della pena sospesa) e le modalità di svolgimento della prestazione nonché la data entro la quale deve essere adempiuta la condizione.</p> <p>In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi, il giudice dell'esecuzione revoca la pena sospesa e dispone l'esecuzione della pena originariamente comminata.</p>
Art. 73, D.P.R. 309/90 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope)	<p>E' sanzione sostitutiva per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti quando il reato è stato commesso da persona tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>E' necessaria la richiesta dell'imputato (sempre che non debba applicarsi la sospensione condizionale della pena).</p> <p>Ha una durata pari alla pena detentiva irrogata.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p> <p><i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i> <i>Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato.</i></p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p> <p>In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede o quello dell'esecuzione revoca la sostituzione e ripristina la pena sostituita.</p>

<p>Art. 56, D.L.vo 274/00 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace)</p>	<p>E' pena principale per i reati di competenza del giudice di pace.</p> <p>E' necessaria la richiesta dell'imputato.</p> <p>Ha una durata non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p> <p><i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i> <i>Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato.</i></p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p> <p>In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi, si configura un reato di competenza del Tribunale punito con la reclusione fino a 1 anno. Non si possono applicare le sanzioni sostitutive della legge 689/81.</p> <p>Sarà il pubblico ministero che, avuta notizia dell'inadempimento, procederà all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per il nuovo reato.</p>
<p>Art. 224-bis, D.L.vo 285/92 (Codice della strada)</p>	<p>E' sanzione amministrativa accessoria alla condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme C.d.S.</p> <p>Ha una durata non inferiore a un mese (tre mesi se il soggetto è recidivo aggravato) e non superiore a sei mesi.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p> <p><i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i></p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi, si configura un reato di competenza del Tribunale punito con la reclusione fino a 1 anno. Non si possono applicare le sanzioni sostitutive della legge 689/81.</p> <p>Sarà il pubblico ministero che, avuta notizia dell'inadempimento, procederà all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per il nuovo reato.</p>

<p>Art. 105, legge 689/81 (Norme in materia di depenalizzazione)</p>	<p>Sanzione per il mancato pagamento di pene pecuniarie.</p> <p>E' necessaria la richiesta del condannato.</p> <p>Ha una durata non superiore a 60 giorni.</p>	<p>Prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.</p> <p><i>Modalità: una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato richieda una maggiore frequenza settimanale.</i></p>	<p>Il pubblico ministero o il Tribunale competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato che determina le modalità di esecuzione.</p>	<p>La parte di lavoro sostitutivo si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.</p>
--	--	--	---	--

<p>Art. 1, comma 1-bis, D.L. 122/1993 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale)</p>	<p>Sanzione accessoria alla sentenza di condanna.</p> <p>Ha una durata non superiore a 12 settimane.</p> <p>L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.</p>	<p>Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1- ter.</p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p> <p>Deve essere svolta al termine dell'espiazione della pena detentiva.</p>	
---	---	---	--	--

<p>Art.186 co 9 bis DlVo 30.4.92 n.285 come modif da legge. 29 luglio 2010, n. 120. Guida sotto l'influenza dell'alcol.</p>	<p>Sanzione sostitutiva della pena dell'arresto e della ammenda .Non si può dare più di una volta .</p> <p>Ha una durata pari alla pena irrogata. E della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità</p> <p>Può essere disposta se non vi è opposizione da parte dell'imputato.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p>	<p>Può essere disposta anche di ufficio dal Giudice –anche con il decreto penale di condanna- se non vi è opposizione da parte dell'imputato. La sanzione è eseguibile anche immediatamente .</p> <p>In caso di esito positivo il giudice con sentenza estingue il reato,dimezza la sanzione amministrativa e revoca la confisca del veicolo sequestrato disposte dal giudice penale</p> <p>In caso di esito negativo del lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi connessi al lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p>
---	--	--	---	---

<p>Art.187 co 8 bis Dlvo 30.4.92 n.285 come modif da l.29.7.2010 n.120</p> <p>Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.</p>	<p>Sanzione sostitutiva della pena dell'arresto e della ammenda .Non si può dare più di una volta.</p> <p>Ha una durata pari alla pena irrogata. E della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità</p> <p>Può essere disposta se non vi è opposizione da parte dell'imputato.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente.</p> <p><i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i></p> <p><i>Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato.e ogni 250 euro di pena pecuniaria.</i></p>	<p>Può essere disposta anche di ufficio dal Giudice –anche con il decreto penale di condanna- se non vi è opposizione da parte dell'imputato.</p> <p>La sanzione è eseguibile anche immediatamente .</p> <p>In caso di esito positivo il giudice con sentenza estingue il reato,dimezza la sanzione amministrativa e revoca la confisca del veicolo sequestrato disposte dal giudice penale</p> <p>In caso di esito negativo del lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi connessi al lpu il giudice che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita, la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p>
<p>Art. 116 186 187 186 bis Dlvo n.285 del 30.4.92</p>	<p>Misura alternativa alla detenzione (art.57 legge 29.7.2010 n.120).</p> <p>Può essere disposta su richiesta di parte . Un giorno di detenzione equivale ad un giorno di lavoro di pubblica utilità</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro famiglie».</p>	<p>Può essere disposta su richiesta di parte dopo la condanna definitiva .</p> <p>Estingue la pena detentiva non la pena pecuniaria</p>	<p>In caso di violazione viene revocata la misura alternativa e disposta la esecuzione della pena detentiva.</p>

^b ESEMPIO: MANSIONI DA SVOLGERE IN BASE ALLE CONVENZIONI STIPULATE CON IL TRIBUNALE DI CHIAVARI

Attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; prestazioni lavoro a favore organizzazioni assistenza sociale o volontariato:portatori handicap, malati, anziani, minori, extracomunitari; servizi di protezione civile; tutela ambientale patrimonio ambientale e culturale; tutela flora e fauna; manutenzione decoro patrimonio pubblico; altre prestazioni pertinenti la professionalità del condannato
Nell'ambito tecnico manutentivo; servizi sociali e segreteria
Operaio, manutenzione strade-verde
Manutenzione delle strade, del verde pubblico e di altre attività di pubblica utilità riferibili alla specifica professionalità del condannato
Giardinaggio, pulizie e manutenzione strade, interventi di manutenzione immobili comunali
Manutenzione verde pubblico; pulizia strade, piccoli lavori di muratura
Pulizia strade e piazze, lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione archivio comunale
Taglio erba e cespugli; cura delle aiuole e sistemazione bordi dei sentieri, manutenzione itinerari pedonali, pulizia dei locali comunali, pulizia delle strade e dei marciapiedi, raccolta foglie secche, pulizia delle cunette e tombini, cura e manutenzione edifici comunali
Compiti propri dei rispettivi Servizi presso cui i soggetti saranno inseriti
Pulizia aree verdi, falcio erba, pulizia strade (cunette, ecc.)
Manutenzione del verde e spazzamento strade; servizio anziani centro diurno
Aiuto all'Ufficio viabilità e traffico o all'Ufficio parchi e giardini
Manutenzione dei veicoli dell'Ente
Assistenza ai profughi, richiedenti asilo, malati od altri soggetti in difficoltà, attività amministrative correlate all'assistenza
Soccorso anche agli infortunati,assistenza agli infermi, protezione civile, tutela dell'ambiente
Telefonista, addetto alla pulizia sede, supporto ai soccorritori e ai servizi sanitari programmati